



COMUNE DI POIRINO

Città Metropolitana di Torino

Tel. 011.945.01.14 - Fax 011.945.02.35

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DI MIGRANTI OSPITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POIRINO

TRA

La Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo, con sede in Torino,

Via _____, in persona di _____

e

Il Comune di Poirino, con sede in Via Cesare Rossi 5 - 10046 Poirino (To)

Codice fiscale: 84502090016 Partita I.V.A. 02007520014

rappresentato dal Sindaco _____ nato il _____ a

e

la **Fondazione European Research Institute (ERI) ETS** con sede a

_____ cf./p.iva _____ rappresentata

da _____ nata a _____ il _____

residente a _____

PREMESSO CHE:

- Nell'ultimo anno si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai Paesi dell'Africa, Asia, e Paesi del Mediterraneo orientale;

- i migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite, presenti anche in questo Comune, in Via C.Colombo n. 6 e Via C.Colombo n. 28;
- la gestione del delicato fenomeno rende indispensabile mantenere e rafforzare una stretta sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nella governance territoriale del sistema di accoglienza, in un'ottica di fattiva e leale collaborazione;

PRESO ATTO CHE:

- appare di pregnante importanza, anche in un'ottica di massima integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante;
- nella gestione dell'accoglienza, è volontà del Comune di Poirino sviluppare azioni sinergiche con la Prefettura e l'Ente gestore delle strutture, che consentano, da un lato, di affrontare la questione senza che la stessa determini problematiche di ordine pubblico e dall'altro individuare congiuntamente con le Parti soluzioni idonee a preconstituire percorsi costruttivi di integrazione, socializzazione e coesione sociale;

VISTI, a tal proposito:

- gli artt.14 e segg. del Codice Civile, in particolare il Capo II recante disposizioni sulle associazioni e fondazioni;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"
- il Codice del Terzo settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO
SEGUE**

ARTICOLO 1

Le parti concordano nella necessità ineludibile di attivare rapporti di collaborazione permanente tra le stesse che permettano l'individuazione e la gestione delle eventuali criticità che dovessero sorgere nella fase di accoglienza dei migranti ospitati nel territorio del Comune di Poirino

ARTICOLO 2

Le parti concordano sulla fondamentale importanza di definire tempestivamente percorsi educativi, di accoglienza ed integrazione dei migranti ospitati sul territorio di Poirino, che permettano loro di conoscere il contesto sociale anche attraverso attività di pubblica utilità che possano promuovere la formazione di una coscienza della partecipazione e facilitino percorsi di autonomia e inserimento nel tessuto sociale.

ARTICOLO 3

Le parti concordano che le attività di cui all'art. 2 potranno essere svolte dai cittadini stranieri che siano accolti nelle Strutture gestite dalla Fondazione ERI ETS, in attuazione della convenzione con la Prefettura CIG B25226C435, e che abbiano sottoscritto il patto di volontariato, allegato al presente protocollo e che ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 4

Il Comune di Poirino si rende disponibile a garantire l'accoglienza e a promuovere attività educative di socializzazione e di integrazione di alcuni ospiti delle Strutture di accoglienza con le modalità e nel numero stabilito, di volta in volta, in accordo con la Fondazione e ai sensi del successivo art.6

ARTICOLO 5

L'adesione del migrante alle attività proposte è libera, volontaria e gratuita. Per le attività di pubblica utilità è riconosciuto un rimborso spese. L'adesione comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale in

ordine agli obiettivi statutari della Fondazione e secondo le indicazioni del Comune.

ARTICOLO 6

Il Sindaco del Comune di Poirino o un suo delegato individueranno, in sinergia con la Fondazione, gli ambiti delle attività che potranno essere svolte dai cittadini stranieri. Esse si inseriscono nel contesto delle attività di carattere civile e dei servizi alla collettività che non richiedono specializzazione, nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità e intenzioni del migrante. La realizzazione del progetto è finalizzato anche a sensibilizzare alla cura dei beni comuni e ad incrementare la qualità dell'ambiente e dello spazio urbano, al fine di consentirne la migliore fruibilità da parte di tutti.

Tali attività di pubblica utilità dovranno essere rese con la supervisione di un operatore della Fondazione al fine di garantire la massima realizzazione delle potenzialità formative del progetto

Resta inteso che non intercorre alcun tipo di rapporto tra i migranti individuati dalla Fondazione e il Comune di Poirino. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti concordano sui seguenti ambiti di intervento:

- interventi di pulizia del territorio, sistemazione di aree pubbliche e di aree verdi pubbliche (es. raccolta fogliame). Piccole opere di manutenzione ordinaria del territorio quali tinteggiatura manufatti
- altri ambiti potranno venire di volta in volta identificati dalle Parti in accordo con le esigenze del territorio

Il Comune si impegna a:

- a) Individuare, in collaborazione con la Fondazione, gli ambiti delle attività che potranno essere svolte dai cittadini stranieri;
- b) Promuovere attività di svago, lezioni di lingua italiana ed iniziative culturali finalizzate a favorire momenti di incontro e scambio;
- c) Fornire gratuitamente i locali e gli spazi necessari alle attività di cui al punto b);

- d) Riconoscere alla Fondazione un contributo a copertura delle spese per la formazione dei volontari, per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale D.P.I e la copertura assicurativa necessaria per lo svolgimento di dette attività nonché delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti dell'art.17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- e) Informare ed accompagnare la cittadinanza in percorsi di educazione ai temi dell'accoglienza

La Fondazione ERI ETS si impegna a:

- a) Individuare, nel numero massimo di 5 per volta, i migranti da inserire nel progetto proposto dal Comune secondo le loro specifiche caratteristiche e attitudini;
- b) Garantire la formazione necessaria ai migranti affinché possano attendere alle attività di volontariato previste;
- c) Fornire i dispositivi di protezione individuale D.P.I. per l'esercizio delle attività, al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la propria e l'altrui incolumità, nonché l'abbigliamento, gli eventuali strumenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività;
- d) Fornire la dotazione, nell'ambito delle attività svolte, di idonei strumenti di riconoscimento dell'attività di volontariato;
- e) Fornire un'adequata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- f) Individuare una persona come Preposto che svolga i seguenti compiti:
 - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli volontari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o

di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del volontario e informare i superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i volontari che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico;
- in caso di emergenza dare istruzioni affinché i volontari, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i volontari esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai volontari di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente eventuali deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi delle quali venga a conoscenza;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente le non conformità rilevate;
- collaborare affinché ciascun beneficiario del progetto mantenga un comportamento adeguato alle regole di civile convivenza e alle norme del contesto dell'iniziativa all'interno della quale i migranti sono inseriti;
- controllare che i beneficiari frequentino con costanza le attività concordate, attraverso opportuni strumenti di monitoraggio;

ARTICOLO 7

La Prefettura di Torino si impegna:

- a dare adeguata comunicazione ai responsabili delle strutture ospitanti perché, attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, forniscano adeguate comunicazioni ai migranti sulle attività del progetto del Comune di Poirino

-individuare, di concerto con l'Amministrazione Comunale, le più idonee modalità di comunicazione ai cittadini delle informazioni relative al sistema di accoglienza e, nello specifico informare gli abitanti degli edifici limitrofi alle strutture di Via Colombo, sulle modalità di gestione delle strutture stesse

-comunicare tempestivamente al Comune di Poirino la possibilità di accedere ad eventuali contributi finalizzati alla realizzazione e al potenziamento del progetto di integrazione dei migranti sul territorio del Comune di Poirino

ARTICOLO 8

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno, rinnovabile per uguale durata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo stesso.

Data _____

Per il COMUNE di POIRINO	_____
Per la FONDAZIONE ERI ETS	_____
Per la PREFETTURA DI TORINO	_____